

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Roberto LAGHI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' Avv. [RICORRENTE] (CF [OMISSIS]) del Foro di Milano PEC [OMISSIS], difesa dall'avv. [OMISSIS] avverso la decisione del 17.2.2015 del COA di Milano, nel giudizio riassunto in forza di sentenza della Corte di Cassazione SS.UU n. 27756/2018 che ha cassato con rinvio la sentenza del CNF n. 72/2018, che dichiarava inammissibile l'impugnazione;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco Pizzuto svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo in via principale il rigetto del ricorso, in subordine un'attività istruttoria che consenta di integrare le carenze emerse;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso riportandosi al ricorso e nelle conclusioni riportate;

FATTO

Al COA di Milano pervenivano nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] due esposti aventi ad oggetto la condotta avuta dal professionista nel corso di due distinti procedimenti giudiziari.

Con il primo esposto – RG 355/2012 - il Tribunale di Milano inviava al COA di Milano la sentenza n. 516/2012 del 17.1.12 emessa a seguito della riunione di due giudizi promossi dall'Avv. [RICORRENTE], per conto di unico cliente ([AAA]), avverso due aziende sanitarie e concernenti la responsabilità medica. Nella sentenza si dava atto del comportamento processualmente scorretto dell'avv. [RICORRENTE] ex art. 88 c.p.c. per avere la medesima:

- presentato due distinte domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per lo stesso cliente che hanno dato origine a due provvedimenti di ammissione al beneficio;
- notificato due distinti atti di citazione avverso due aziende sanitarie tacendo di rappresentare, in ciascuna di dette iniziative, l'assunzione di analoga iniziativa nei confronti dell'altra azienda;
- omesso di comunicare spontaneamente in giudizio la circostanza dell'avvenuta percezione da parte del suo assistito di una rendita INAIL e ciò malgrado la stessa fosse stata erogata in periodo antecedente, notizia poi acquisita solo all'esito di segnalazione da parte di uno dei convenuti e conseguentemente acquisita ex art. 210 c.p.c.;
- duplicato ingiustificatamente le attività giudiziarie (nell'ipotesi in cui non fosse emersa la duplicazione, essa avrebbe costituito un doppio costo per lo Stato, stante l'ammissione al beneficio).

Il difensore dell'incolpata depositava innanzi al COA memoria difensiva con la quale eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare sul presupposto che i fatti avrebbero integrato illecito a carattere istantaneo che si sarebbe consumato con il deposito della domanda di ammissione al gratuito patrocinio. Inoltre, eccepiva l'assenza del dovere di informare l'altra Azienda sanitaria convenuta in diverso giudizio di aver preso medesima iniziativa nei confronti di altra azienda, nonché l'assenza dell'obbligo di dichiarare tutti i fatti nel giudizio in quanto il dovere di difesa prevaleva su quello di verità.

Il COA apriva, quindi, procedimento disciplinare per il seguente capo di incolpazione:

“di essere venuta meno ai doveri di lealtà, correttezza, diligenza e verità per avere:a) depositato in tempi differenti nell'interesse del proprio assistito – [AAA] – due distinte domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (1943/07 – 2146/07) che hanno dato origine a due provvedimenti di ammissione distinti;b) notificato nell'interesse del proprio cliente [AAA] due distinti atti di citazione nei confronti di due diverse Aziende Sanitarie (Ospedale di Lecco – Istituto Ortopedico Gaetano Pini) tacendo – in ciascuno dei suddetti atti – di indicare l'azione che era stata intrapresa nei confronti dell'altra azienda ospedaliera;c) taciuto di rappresentare nei suddetti atti l'avvenuta erogazione di rendita, a favore del proprio cliente, da parte dell'INAIL calcolata su un ammontare capitale di Euro 37.734,56 per danno biologico e di Euro 35.314,64 per danno patrimoniale benché la stessa fosse avvenuta in tempo anteriore alla notifica degli atti di citazione. In Milano dall'11.10.2007”.

Con il secondo esposto – RG 623/12 - l'AO Istituti Clinici di Perfezionamento segnalava:
di aver ricevuto dall'Avv. [RICORRENTE] una richiesta di risarcimento danni per la sig.ra [BBB];

di aver ricevuto notifica di ATP, poi abbandonato prima dell'inizio delle operazioni peritali;

di aver ricevuto notifica di un atto di citazione nel quale l'Avv. [RICORRENTE] da un lato dava atto di aver depositato domanda di mediazione e, dall'altro lato, affermava a più riprese che non avrebbe dato seguito alla procedura di mediazione obbligatoria e che non sarebbe comparsa all'incontro;

di aver di conseguenza deciso di non presenziare all'incontro;

di aver successivamente scoperto che la cliente dell'Avv. [RICORRENTE], contrariamente a quanto affermato nell'atto, era invece comparsa all'incontro per la mediazione, che si era concluso con verbale negativo per l'assenza proprio dell'AO Istituti Clinici di Perfezionamento.

L'Avv. [RICORRENTE] depositava alcune memorie difensive nelle quali sosteneva che la sua assistita si era recata all'incontro per ritirare il verbale negativo di mediazione poiché solo successivamente alla notifica dell'atto di citazione era venuta a conoscenza della necessità di depositare in giudizio il verbale negativo per documentare la condizione di procedibilità della domanda.

Il COA disponeva la citazione a giudizio per il seguente capo di incolpazione:

“di essere venuta meno ai doveri di lealtà e correttezza professionale perché, nel precisare nell'istanza di mediazione notificata all' A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di “non voler dar seguito alla procedura e pertanto non comparirà all'incontro di mediazione”, induceva l' A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento a non aderire e a non comparire all'incontro del 22.12.11 al quale invece partecipava la sua cliente con l'assistenza di una sua sostituta e ciò senza avvertire l' A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento ottenendo così l'emissione di verbale negativo motivato proprio dal fatto che l'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento non era comparsa. In Milano dal 5.10.2011”.

Il Consiglio, trattando i ricorsi congiuntamente, dopo aver respinto una richiesta di rinvio non supportata da idonea documentazione, escuteva quale teste l'avv. [CCC] e, rigettate le altre richieste istruttorie, riteneva sussistente la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] per entrambi i capi di incolpazione e irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per il periodo di mesi due, così motivando: *“Il CNF si è già pronunciato riconoscendo la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro dell'avvocato che richieda di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, all'uopo dichiarando, al fine di soddisfare i presupposti del DPR 115/02, un reddito inferiore a quello reale. Nella fattispecie l'avv. [RICORRENTE] avrebbe dovuto quantomeno dichiarare, nel momento della conoscenza, l'avvenuta intervenuta modifica atteso che l'avvocato ha anche il dovere di lealtà, correttezza e di verità in relazione*

all'esistenza o inesistenza di fatti oggettivi che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, le dichiarazioni devono essere vere tali da non indurre il giudice in errore, tutti doveri ai quali l'avv. [RICORRENTE] non si è attenuta, neppure durante tutto il giudizio non solo per aver taciuto la pendenza dei due giudizi, ma anche per non aver comunicato l'avvenuta erogazione a favore del suo assistito di rendita da parte dell'INAIL, omissione che, se non scoperta, avrebbe indotto il giudice in errore e determinato un maggiore risarcimento – non dovuto – in capo al suo cliente.

L'ingiustificata duplicazione di attività giudiziarie avrebbe costituito – se non si fosse scoperta l'erogazione della rendita da parte dell'INAIL e quindi il venir meno del beneficio del patrocinio a spese dello Stato – un doppio costo per lo Stato. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione si osserva che la violazione non è istantanea ma è iniziata con il deposito delle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed è continuata sia con la notifica dei due atti di citazione ed è proseguita nell'intero giudizio tacendo l'erogazione della rendita. L'avv. [RICORRENTE] inoltre ha violato gli stessi doveri deontologici anche per i fatti di cui al secondo procedimento per aver omesso di avvisare controparte che, contrariamente a quanto in precedenza dichiarato, si sarebbe presentata all'incontro di mediazione ottenendo così, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e verità, un provvedimento favorevole per la propria assistita, e ha anche compromesso la fiducia dei terzi e l'immagine che la classe forense deve mantenere nei confronti della collettività al fine di assicurare responsabilmente la funzione sociale che l'ordinamento le attribuisce. Il consiglio in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti hanno determinato nella classe forense, ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione”.

Avverso la decisione del COA di Milano l'Avv. [RICORRENTE], con atto depositato nella Segreteria dell'Ordine di Milano il 17 marzo 2015, proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense. Il gravame era affidato ai seguenti motivi:

In riferimento al provvedimento di cui al proc. RG 355/12 caso [AAA]:

1) Nullità del provvedimento per assenza di corrispondenza tra la contestazione e la decisione;2) Difetto di prova in ordine agli illeciti disciplinari contestati;3) Insussistenza degli illeciti disciplinari contestati; autonomia dei due giudizi promossi avverso le due Aziende Sanitarie; assoluta carenza di motivazione;4) Intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

In riferimento al provvedimento di cui al proc. RG 623/12 caso [BBB]:

1) Omessa motivazione;2) Legittimità della condotta posta in essere dall'Avv. [RICORRENTE].

Con sentenza 72/2018 del 21.6.2018 il CNF dichiarava l'impugnazione dell'avv. [RICORRENTE] inammissibile, perché proposta in data 17.3.2015, con violazione del

termine di 20 gg previsto dall'art. 50 del r.d.1578/2013, essendo stata la decisione comunicata il 24.2.2015.

Avverso la detta decisione proponeva tempestivo ricorso l'avv. [RICORRENTE] e la Corte di Cassazione con sentenza n. 22756/2018 del 31.10.2018 cassava la citata pronuncia del CNF, ritenendo applicabile, invece, il termine di cui all'art. 61 comma 1 della legge 247/2012, ovvero 30 giorni e, quindi, tempestiva l'impugnazione. Rinviava al CNF, in diversa composizione, per l'esame nel merito della impugnazione *illo tempore* proposta avverso la decisione del COA di Milano.

L'Avv. [RICORRENTE], nel riassumere il giudizio innanzi al CNF, dopo aver ripercorso l'iter del procedimento, reitera la richiesta, già formulata nel ricorso originario, di annullamento della decisione del COA di Milano riproponendo, quindi, i motivi già indicati negli atti precedenti, che saranno esaminati, distinguendo i due distinti addebiti disciplinari.

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

In riferimento al provvedimento di cui al proc. RG 355/12 la difesa della ricorrente propone i seguenti motivi di impugnazione:

a) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Si eccepisce la violazione del principio di corrispondenza tra l'addebito e il provvedimento disciplinare. Si sostiene, infatti, che il COA di Milano ha contestato all'iscritta, nel capo di incolpazione, una condotta consistita in omissioni ("*...taciuto di rappresentare...*") per poi giudicare la stessa responsabile, con la decisione impugnata, per aver reso dichiarazioni false e/o non veritiere (relativamente ai dati reddituali del proprio assistito). La ricorrente deduce l'assenza di corrispondenza tra l'addebito e il provvedimento: infatti la contestazione mossa avrebbe riguardato un'omissione e non una dichiarazione non veritiera, come poi ritenuto nella sentenza e ciò comporterebbe la nullità della decisione.

La nullità e genericità viene denunciata anche in riferimento all'addebito nella parte relativa alla rendita INAIL posto che non veniva contestata la data nella quale l'avv. [RICORRENTE] era, se era, venuta a conoscenza della erogazione della stessa.

b) Difetto di prova in ordine agli illeciti disciplinari contestati;

Sull'omessa comunicazione della rendita INAIL rileva la ricorrente che non vi era comunque prova della avvenuta conoscenza dell'avv. [RICORRENTE] della stessa prima dell'inizio del giudizio e comunque il dato era irrilevante in punto di esito del giudizio.

Dagli atti di causa risultava una certificazione INAIL del 2009, comunque successiva alle istanze di gratuito, del 2007 e 2008 ed al giudizio, promosso sempre nel 2008.

La difesa della ricorrente evidenziava inoltre come nessun elemento di prova sia stato acquisito nel corso del procedimento disciplinare né in ordine ai dati reddituali del Sig. [AAA] né in riferimento a pretese variazioni degli stessi.

In sostanza il dato relativo alla rendita Inail era irrilevante sia rispetto alla condotta contestata nel primo capo di incolpazione, poiché, secondo i conteggi indicati negli atti il

limite reddituale non sarebbe egualmente stato superato, sia perché comunque erano dati forniti dal cliente e non dall'avvocato.

Era poi irrilevante nel giudizio perché non poteva incidere sull'esito dello stesso.

Rilevava, ancora, la mancanza di motivazione in ordine alla riferibilità all'avvocato [RICORRENTE] delle istanze presentate dal [AAA] personalmente, e ciò anche per quanto riguarda le dichiarazioni sul reddito nelle stesse contenute.

c) Insussistenza degli illeciti disciplinari contestati; autonomia dei due giudizi promossi avverso le due Aziende Sanitarie; assoluta carenza di motivazione;

Nel merito, la difesa della ricorrente rilevava la totale autonomia dei due giudizi promossi avverso le due Aziende Sanitarie e carenza quindi di motivazione sul punto;

Più precisamente, reputava errata la decisione del COA nella parte in cui non ha ritenuto che i giudizi promossi avverso le due Aziende Sanitarie, successivamente riuniti, fossero autonomi e distinti (diversi essendo i convenuti, i *petita* e le *causae petendi*) e potessero essere, quindi, attivati separatamente e parallelamente, non trattandosi di un'ipotesi di frazionamento giudiziale di una situazione creditoria unitaria e non configurandosi, quindi, nel caso di specie, alcuna fattispecie di c.d. abuso del processo.

Ne conseguiva la mancanza di rilevanza disciplinare dell'omessa indicazione in ciascun giudizio dell'altro posto che, appunto, uno riguardava la scorretta riduzione dell'omero, l'altro la lesione del nervo della mano, peraltro causati da istituti medici diversi, e, quindi, fattispecie oggettivamente diverse.

Rilevava, ancora, sul punto che anche secondo il codice di rito il cumulo di cause (art. 103 e 33 c.p.c.), è una mera facoltà; inoltre nella normativa in tema di patrocinio a spese dello stato nulla si direbbe sul punto.

Sempre in tema di infondatezza rilevava anche che i due distinti giudizi non avevano portato ad alcuna conseguenza pregiudizievole tanto che le cause erano state riunite.

d) Prescrizione

In via subordinata rileva l'erroneità della motivazione nella parte in cui il COA non ha ritenuto di accogliere l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare.

A sostegno di tale eccezione, la difesa della ricorrente deduce quanto segue:

- i capi di incolpazione consistono nell'aver depositato due distinte domande di ammissione al gratuito patrocinio, nell'aver notificato due distinti atti di citazione tacendo nella esposizione delle due distinte azioni, nell'aver taciuto di rappresentare nei suddetti atti di citazione l'avvenuta erogazione di rendita da parte dell'Inail.
- i fatti contestati integrano violazioni deontologiche di carattere istantaneo, che si consumano e si esauriscono con il deposito delle domande di ammissione al gratuito patrocinio e con la notificazione degli atti di citazione.
- le domande di ammissione al gratuito patrocinio sono state depositate in data anteriore all'11 ottobre 2007 e al 25 ottobre 2007 (date queste ultime in cui sono stati emessi i

relativi provvedimenti di ammissione) e gli atti di citazione sono stati portati alla notifica l'11 gennaio 2008.

- da ciò consegue che al 9 settembre 2013, data di comunicazione del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare, era già decorso il termine di prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare.

In riferimento al provvedimento di cui al proc. RG 623/12 la difesa della ricorrente proponeva due motivi di impugnazione:

e) Omessa motivazione:

La prima ragione di impugnazione è l'assoluta mancanza di motivazione sul punto da parte del COA di Milano.

Rilevava, difatti, che nella motivazione vi sono solo due frasi, che non consentono di comprendere quale ragionamento ha svolto il COA per ritenere deontologicamente illecito l'omesso avviso relativo alla presenza all'incontro di mediazione.

f) Legittimità della condotta posta in essere dall'Avv. [RICORRENTE].

Nel merito, rilevava l'insussistenza del fatto perché la mancata comparizione non poteva avere alcun effetto pregiudizievole per la controparte.

Secondo la difesa dell'Avv. [RICORRENTE], nessun addebito poteva essere mosso all'incolpata con riguardo al contegno dalla stessa tenuto in relazione all'incontro di mediazione del 22 dicembre 2011, avendo l'iscritta operato nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza che devono informare l'attività professionale. In particolare, si afferma nell'atto di impugnazione, l'Avv. [RICORRENTE] non aveva indotto la controparte a non partecipare al suddetto incontro mentre la presenza della propria cliente era stata dovuta alla sola necessità di ottenere il verbale negativo su sollecitazione dell'organismo di mediazione.

Precisava che si era convinta, anche su esplicite indicazioni della cliente, a decidere di comparire visti i dubbi sul perfezionamento della procedura di conciliazione in caso di assenza, sollevati, peraltro, dall'organismo di conciliazione, dubbi, allo stato della giurisprudenza e della novità della normativa in quel momento, più che legittimi.

Inoltre, il verbale negativo a uso esterno non poteva recare alcun vantaggio alla propria assistita, né danno alla controparte.

Peraltro, deduceva che lo stesso Tribunale di Milano nel giudizio promosso rigettava l'eccezione di irritualità della mediazione che sarebbe derivata dalla dichiarazione di volontà di non comparire, poiché la controparte risultava appunto regolarmente convocata. In ogni caso deduceva che non vi era mai stato un accordo con la controparte teso a non comparire, ma solo una dichiarazione unilaterale.

Infine, in via istruttoria, si rimetteva alla valutazione del CNF in ordine all'ammissione della prova testimoniale con i medesimi testi indicati nel procedimento dinanzi al COA, all'epoca non ammessa in quanto ritenuta irrilevante.

I motivi venivano poi illustrati con memoria depositata il 9.3.2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In riferimento al Proc R.G. 355/12 COA.

Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare.

L'eccezione è infondata.

La violazione, per come contestata, riguarda una fattispecie di illecito "atipico", che può qualificarsi come permanente e non istantaneo. Si tratta, difatti, di condotta connotata da continuità e permanenza posto che la stessa è iniziata con il deposito delle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è continuata con la notifica dei due atti di citazione ed è, poi, proseguita durante l'intero giudizio, tacendo l'erogazione della rendita INAIL.

Più specificamente, il momento di cessazione delle violazioni è quello della sentenza che ha definito il giudizio (17 gennaio 2012). Poiché tale data è antecedente a quella (2 febbraio 2013) di entrata in vigore dell'art. 56 della legge n. 247 del 2012, trova applicazione l'art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933 secondo il quale gli illeciti permanenti si prescrivono decorsi 5 anni dalla cessazione della condotta; da ogni atto interruttivo inizia, inoltre, a decorrere un nuovo termine di prescrizione della medesima durata quinquennale. L'eccezione di prescrizione è, pertanto, infondata attesi gli atti interruttivi intervenuti successivamente al 17 gennaio 2012, data di cessazione della condotta coincidente, come già rilevato, come data di conclusione del giudizio. In particolare, il 24 gennaio 2013 è stata adottata delibera di apertura del procedimento disciplinare interruttiva del termine prescrizione (In tal senso, solo tra le più recenti, Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 10446 del 31 marzo 2022: "*Il compimento di atti propulsivi del procedimento disciplinare è idoneo a determinare l'interruzione della prescrizione dell'azione, ex art. 51 R.D. 1578/1933, a prescindere dalla successiva notifica degli atti stessi al professionista*").

Dopo tale prima interruzione, il termine è stato, poi, ulteriormente interrotto dalla delibera di rinvio a giudizio del 16 gennaio 2014 e dalla decisione del C.D.D. del 17 febbraio 2015. Una volta poi proposto, da parte dell'incolpata, in data 17 marzo 2015, il ricorso al CNF, si è determinato l'effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza (in questi termini, SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 202; SS.UU, sentenza n. 7761 del 9 aprile 2020; Cnf. sentenza n. 102 del 5 maggio 2021).

La difesa dell'Avv. [RICORRENTE] eccepisce poi la violazione del principio di corrispondenza tra l'addebito e il provvedimento disciplinare. Si sostiene, infatti, in ricorso che il COA di Milano abbia contestato all'iscritta, nel capo di incolpazione, una condotta consistita in omissioni ("*...taciuto di rappresentare...*") per poi giudicare la stessa

responsabile, con la decisione impugnata, per aver reso dichiarazioni false e/o non veritiere (relativamente ai dati reddituali del proprio assistito).

Il motivo è infondato, atteso che *«La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, mirando infatti a garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell'accusa e ad evitare che l'incolpato sia condannato per un fatto (naturalisticamente inteso) rispetto al quale non abbia potuto esplicitare difesa. Conseguentemente, essa può ritenersi violata esclusivamente in presenza di modificazione degli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato, che si traduca in effettivo pregiudizio per la possibilità di difesa e, dunque, solo in caso di radicale trasformazione dei profili fattuali della fattispecie concreta che ingeneri incertezza sullo stesso oggetto dell'imputazione»* (SSS.UU. n. 11024 del 19 maggio 2014; così anche il Consiglio Nazionale Forense, tra le tante, sentenza n. 256 del 30 dicembre 2021)

Nel caso di specie durante tutto l'iter del procedimento, compresa l'istruttoria svolta innanzi al COA, è emerso che l'incolpata avesse contezza dei fatti contestati e rispetto agli stessi ha svolto una difesa puntuale ed esaustiva come risulta dal copioso numero di atti difensivi depositati.

Con un ulteriore motivo la difesa della ricorrente evidenzia come nessun elemento di prova sia stato acquisito nel corso del procedimento disciplinare né in ordine ai dati reddituali del Sig. [AAA] né in riferimento a pretese variazioni degli stessi.

Il motivo è fondato.

Effettivamente da nessuno degli atti processuali può raggiungersi la certezza che l'avv. [RICORRENTE] conoscesse i dati reddituali del proprio assistito, il quale aveva presentato autonomamente le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, né che conoscesse la sussistenza della rendita INAIL né, infine, che detta rendita fosse erogata già prima dell'inizio del giudizio, così da doverne fare menzione nello stesso.

Va ricordato in questa sede la natura accusatoria del giudizio disciplinare che *«è governato dal principio del favor per l'incolpato, mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all'imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all'esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all'incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti. Conseguentemente, l'incolpato deve essere assolto in ordine all'illecito contestatogli, quando non è stata raggiunta la prova certa della colpevolezza»* (tra le tante, CNF sentenza del 19 marzo 2018, n. 9).

Non essendo stata raggiunta la piena prova sul punto, il ricorso, in parte qua, merita di essere accolto.

Ancora, la difesa della ricorrente reputa errata la decisione del COA nella parte in cui non ha ritenuto che i giudizi promossi avverso le due Aziende Sanitarie, successivamente riuniti, fossero autonomi e distinti (diversi essendo i convenuti, i *petita* e le *causae petendi*) e potessero essere, quindi, attivati separatamente e parallelamente, non trattandosi di un'ipotesi di frazionamento giudiziale di una situazione creditoria unitaria e non configurandosi, quindi, nel caso di specie, alcuna fattispecie di c.d. abuso del processo.

Anche questo motivo è fondato.

L'ipotesi dell'abuso del processo non si può ritenere confacente alla fattispecie concreta. Difatti è vero che l'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 ncd, già art. 49 cdf). Tuttavia, non costituisce violazione del predetto divieto la proposizione, da parte del medesimo difensore, di distinte domande - quand'anche assimilabili per *causa petendi e petitum* - nei confronti di soggetti diversi, giacché l'esercizio di autonome azioni volte ad esercitare singoli diritti tutelabili verso plurimi convenuti non configura alcun comportamento vessatorio. E ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, sono diversi anche *petitum* e *causa petendi* come correttamente evidenziato in tutti gli atti difensivi dell'avv. [RICORRENTE].

Fermo restando il potere del CNF di integrazione della motivazione carente, l'accoglimento dei due superiori motivi assorbe l'esame dell'ulteriore doglianza della ricorrente circa l'assoluta carenza di motivazione della decisione impugnata.

In riferimento al proc. RG 623/12 COA

La difesa della ricorrente si duole del fatto che la decisione impugnata sia del tutto priva di motivazione, non essendo possibile comprendere le ragioni a sostegno della responsabilità disciplinare.

Come appena evidenziato la mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale, potendo il CNF, quale giudice di legittimità e di merito, in sede di appello apportare alla decisione le integrazioni che ritiene necessarie, sopperendo così, eventualmente, ad una motivazione inadeguata ed incompleta. Tuttavia, questo Collegio ritiene, in accoglimento delle difese dell'incolpata, che il comportamento contestato non integri alcuna violazione rilevante dal punto di vista deontologico, con conseguente assorbimento del denunciato vizio di motivazione.

Difatti, se è vero vi è una indicazione nell'atto di citazione dell'assenza di volontà di partecipare alla mediazione, il successivo comportamento rimane frutto di libera scelta del quale è stata data una plausibile spiegazione. Appare dirimente sul punto la parte della motivazione della sentenza resa nel giudizio civile nella quale il giudice ha rigettato l'eccezione di improcedibilità per "mancato perfezionamento" della mediazione asserendo che il convenuto era stato invitato a partecipare in maniera corretta e il non farlo rimaneva nella libera disponibilità dello stesso.

Va rilevato, inoltre, l'assoluta inidoneità del comportamento contestato a ledere qualsivoglia diritto della controparte.

In accoglimento del ricorso, la decisione emessa del COA di Milano deve quindi essere annullata, senza necessità di procedere all'assunzione delle prove articolate dalla difesa.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense in accoglimento del ricorso annulla la decisione emessa dal COA di Milano il 17.2.2015.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2022.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 16 settembre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria